



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(N. 94 DEL 11/06/2026)

OGGETTO: PEF TARI 2026/2029. PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO UNITARIO 2026/2029 DEL COMUNE DI SANT'ANTIOCO

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **undici** del mese di **giugno** nella sede del Comune alle ore **13:16** in videoconferenza mediante l'utilizzo di strumenti di comunicazione audio/visiva da remoto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome	Carica	Presente / Assente
IGNAZIO LOCCI	Sindaco	Presente (in videoconferenza)
FRANCESCO GARAU	Vicesindaco	Presente
ELEONORA SPIGA	ASSESSORE	Presente (in videoconferenza)
PASQUALE RENNA	ASSESSORE	Presente (in videoconferenza)
GIANLUCA MEREU	ASSESSORE	Presente (in videoconferenza)
ROBERTA SERRENTI	ASSESSORE	Assente

Presenti: 5

Assenti: 1

Presiede l'adunanza il Sindaco Ignazio Locci

Assiste alla seduta in sede, mediante utilizzo di strumenti di comunicazione audiovisiva a distanza, e cura la redazione del presente verbale il Vice Segretario Dott.ssa Margherita Fadda

Il Sindaco, verificato il numero legale degli assessori assegnati e constatato che i partecipanti possano regolarmente intervenire alla riunione ed esprimere il proprio voto, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato;

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di seguito riportata corredata dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lg.vo n° 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lg.vo n° 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON VOTI unanimi favorevoli:

DELIBERA

1. Di approvare la proposta esplicitata in premessa corredata dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lg.vo n° 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. Di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lg.vo n° 267/2000.

La seduta termina alle ore 13:20.



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

Proposta di Deliberazione per la Giunta Comunale

Nr. 1414 del 11/06/2026

Servizio o Ufficio proponente	Ufficio Tributi
Oggetto	PEF TARI 2026/2029. PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO UNITARIO 2026/2029 DEL COMUNE DI SANT'ANTIOCO

IL SINDACO

Rilevato che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*;

OSSERVATO che l'articolo 3 comma 5 quinquies D.L. 228/2021, modificato dalla L. 199/2025, ha disposto che *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;

RILEVATO inoltre che l'art. 13 co. 5 bis del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022 n. 25 ribadisce che *“In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile”*;

Visto l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

Vista la Deliberazione 397/2025/R/Rif emanata in data 5 agosto 2025 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario;

Osservato, in particolare, l'articolo 7 della Deliberazione 397/2025/R/Rif che ha previsto *“7.1 Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispose il piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, secondo quanto previsto dal MTR-3, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente entro 60 giorni prima del termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2026. [...]*

7.4 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 30 del MTR-3, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano, a seguito di procedura partecipata con il gestore e motivando agli operatori le scelte adottate; definiscono i parametri e i coefficienti tariffari di propria competenza e garantiscono il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio, coerentemente con gli esiti delle procedure ad evidenza pubblica ove esperite. L'attività di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, nonché del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti.

7.5 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni tariffarie, provvedendo a trasmettere all'Autorità: a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2026-2029;

b) con riferimento agli anni 2025 e 2026, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti [...];

Preso atto di quanto disciplinato nella Deliberazione 397/2025/R/Rif all'articolo 7.3 *“Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1, nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui ai successivi commi 7.7 e 7.8 e sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati, in particolare da:*

a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente, di cui al comma 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui al comma 7.2";

Vista la Determina 7 novembre 2025 n. 1/2025 - DTAC, con la quale l'Autorità ha fissato i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della Deliberazione 397/2025/R/Rif;

Vista la stessa Determinazione 1/2025 citata con la quale l'Autorità ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché i chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Rilevato che all'interno dell'Allegato A alla Deliberazione 397/2025 ARERA definisce l'Ente Territorialmente Competente come *"l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente"*;

Visto che l'articolo 3-bis del decreto-legge 138/11 al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le *"funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [...]"*;

Rilevato che nell'ambito del D. Lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell'art. 200, comma 7, adottare *"modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali"*, predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente;

Osservato che l'art. 201, comma 1 del D. Lgs. 152/2006 specifica che: *"Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, **le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano**, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, **disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti"***;

Considerato che sul territorio del Comune di Sant'Antioco non risulta istituito l'Ente Territorialmente Competente e quindi la funzione di validazione e più in generale il ruolo degli ETC



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

è assunto direttamente dai Comuni;

Rilevato che l'articolo 31.1 dell'Allegato A alla Deliberazione 397/2025 disciplina che *“Laddove risultino operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, l'Ente territorialmente competente – ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento – acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il PEF dell'ambito tariffario da trasmettere all'Autorità ai sensi del presente provvedimento”*;

Visto il Piano Finanziario trasmesso dal Gestore Cosir srl (gestore delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, di spazzamento e lavaggio delle strade, di trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani) prot. n. 7335 del 19/03/2026 con cui è stato determinato il Piano Finanziario “grezzo” per la parte di propria competenza e contenente tutti gli elementi previsti dal MTR-3;

Vista la Determinazione adottata dall'Ufficio Tributi n. 438 del 05/06/2026, in qualità di gestore della tariffa e del rapporto con gli utenti con cui è stato determinato il Piano Finanziario “grezzo” per la parte di propria competenza e contenente tutti gli elementi previsti dal MTR-3 di ARERA;

Visto l'Allegato 2 alla Determinazione 1/DTAC/2025 di ARERA che fornisce uno schema di relazione comprendente le valutazioni dell'Ente Territorialmente Competente, disponendo tra l'altro *“L'Ente territorialmente competente rimane il soggetto responsabile dell'elaborazione finale della presente relazione e della sua trasmissione all'Autorità unitamente agli altri atti – piano economico-finanziario (PEF), dichiarazione/i di veridicità, delibera/e di determinazione del PEF e delle tariffe all'utenza – che complessivamente costituiscono la predisposizione tariffaria da sottoporre all'approvazione di competenza dell'Autorità”*;

Osservato che l'articolo 30.3 dell'Allegato A alla Deliberazione 397/2025 prevede che *“Laddove il citato organismo competente risulti identificabile con il gestore, la validazione di cui al comma 30.1 può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli”*;

Considerato che il Comune di Sant'Antioco ricade nella casistica appena descritta e pertanto si è reso necessario individuare due distinte figure, l'una (coincidente con l'Ufficio Tributi) deputata alla redazione del Piano Finanziario ed un'altra (coincidente con la figura del Segretario Comunale) che si è occupata della procedura di validazione dei dati trasmessi dai singoli Gestori, rilevando che i



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

due soggetti coinvolti non sono in alcun modo sovrapponibili ma anzi contraddistinti da evidente terzietà tra le parti;

Considerate le difficoltà applicative dell'impianto regolatorio che, in continuità con la precedente metodologia, rivolgendosi genericamente agli Enti Territorialmente Competenti come soggetti diversi dall'ente locale, non ha provveduto a disciplinare regole chiare ed univoche ad uso degli uffici comunali, che permettessero una evidente attribuzione di compiti, si delinea per questo Comune la condizione di dover interpretare la disciplina contenuta nell'Allegato A alla Deliberazione 397/2025/R/RiF che si ritiene comunque di aver integralmente applicato;

Osservato che le funzioni riservate all'Ente Territorialmente Competente, in seno all'organizzazione dell'ente, sono distinte in quanto i compiti a cui esso è chiamato non si esauriscono nella sola validazione, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori, ma comprendono scelte che per la natura dell'Ente Locale non possono che spettare all'organo politico di indirizzo, nel caso specifico la Giunta Comunale, che come disposto dal D. Lgs. 267/2000, art. 48 comma 2 *"[...] compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco [...]"*;

Visto che ai sensi dell'articolo 107 citato *"i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo"*;

Ritenuto che la traccia di cui all'Allegato 2 alla Determinazione 1/DTAC/2025, che ai Capitoli 4 e 5 delinea l'Attività di validazione e le Valutazioni dell'Ente territorialmente competente, è funzionale alla determinazione di elementi che nel caso specifico di individuazione dell'ETC con il Comune non possono essere imputati allo stesso organo, stante la compresenza di aspetti discrezionali e di indirizzo incidenti sul livello di gettito complessivo ed aspetti connessi alla verifica tecnico-amministrativa della Gestione;

Considerato che l'attività di validazione intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori sia in relazione alle scritture contabili sia per quanto concerne il rispetto del MTR-3, è stata descritta dal Segretario Comunale con Relazione sottoscritta n. 456 del 10/06/2026 e con il relativo allegato che costituisce Capitolo 4 della Relazione di accompagnamento unitaria allegata alla presente deliberazione;

Visto che tra le competenze della Giunta Comunale rientra la redazione del Capitolo 1 dello schema-tipo di Relazione di Accompagnamento al Piano Finanziario unitario 2026/2029, così come emanata con Determinazione 1/DTAC/2025, relativo alla descrizione dell'ambito tariffario di riferimento, e del Capitolo 5 comprendente le valutazioni discrezionali incidenti sul gettito



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

complessivo;

Osservato inoltre che in aggiunta alle competenze di cui al punto precedente, la Giunta Comunale debba occuparsi altresì della predisposizione di una relazione di accompagnamento unitaria, comprendente i Capitoli 1 e 5 di propria competenza, i Capitoli 2 e 3 redatti da ciascun gestore e il Capitolo 4 di competenza del Segretario Comunale;

Rilevato altresì che sulla base di quanto stabilito dall'art. 30.2 del citato Allegato A, l'organismo competente, ovvero l'Ente Territorialmente Competente, verifica il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore, comunicando a quest'ultimo gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivando le scelte adottate nell'ambito dell'attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e gli atti trasmessi dall'operatore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio e coerentemente con gli esiti delle procedure ad evidenza pubblica ove esperite;

Osservato che l'esito di tale verifica, che sarà successivamente comunicato ai soggetti gestori, è stato valutato positivamente;

Rilevato che la relazione allegata alla presente deliberazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale contiene tutti gli elementi descrittivi necessari all'individuazione degli elementi di indirizzo attribuiti all'Ente Territorialmente Competente;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli articoli 48 comma 2 e 107;

Ritenuto di provvedere in merito;

DELIBERA

- 1 di approvare la relazione in allegato (Allegato 1) alla presente delibera che ne costituisce parte integrante e sostanziale, contenente tutti gli elementi descrittivi necessari all'individuazione degli elementi di indirizzo attribuiti all'Ente Territorialmente Competente relativi al Piano Finanziario TARI, per le annualità 2026/2029;
- 2 di approvare il tool unitario (Allegato 2) comprendente i dati di tutti i gestori coinvolti nel ciclo di gestione dei rifiuti del Comune di Sant'Antioco, così come descritti nei paragrafi 2 e 3 redatti a cura dei diversi Gestori;
- 3 di rinviare al Consiglio Comunale la documentazione approvata con la presente Deliberazione affinché lo stesso possa adottarla e determinare le tariffe della TARI 2026 sulla base delle risultanze emergenti;
- 4 di trasmettere ad ARERA, entro 30 giorni dall'adozione della deliberazione di approvazione delle tariffe TARI 2026 il piano economico finanziario validato, costituito dalla



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

documentazione di cui ai precedenti punti e dalle dichiarazioni di veridicità trasmesse dai legali rappresentanti dei diversi Gestori, tramite apposita procedura resa disponibile via extranet, con compilazione di maschere web e caricamento di moduli a partire dai format resi disponibili sul sito dell'Autorità;

- 5 di dare atto che il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, diviene esecutivo con la sottoscrizione da parte del responsabile del servizio.

redattore: BEATRICE LAI

IL SINDACO

IGNAZIO LOCCI

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005*



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

IL SINDACO
IGNAZIO LOCCI

IL VICE SEGRETARIO
MARGHERITA FADDA

Piano Economico Finanziario TARI 2026-2029
(annualità 2026-2027)

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
PER L'AMBITO TARIFFARIO
DEL COMUNE DI SANT'ANTIOCO

Determinazione n. 1/2025 - DTAC ARERA – all. 2

Sommario

1. Premessa.....	3
1.1 Comune ricompreso nell'ambito tariffario.....	5
1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario.....	5
1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato.....	6
1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario.....	6
1.5 Altri elementi da segnalare.....	6
A2. Descrizione dei servizi forniti – Gestore Cosir srl.....	7
A3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario – Gestore Cosir srl.....	7
B2. Descrizione dei servizi forniti – Gestore Comune di Sant'Antioco.....	7
B3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario – Gestore Comune di Sant'Antioco.....	7
4. Attività di validazione.....	8
5. Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente.....	9
5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.....	9
5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività.....	10
5.1.2 Coefficiente di potenziamento K.....	11
5.1.3 Coefficiente CRI.....	12
5.2 Costi operativi incentivanti (COnew ^{exp} e COI ^{exp}).....	13
5.2.1 Componenti previsionali COnew.....	13
5.2.2 Componenti previsionali COI.....	13
5.3 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità (ANT).....	13
5.3.1. Componente previsionale CTSΔ ^{exp}	13
5.3.2. Componenti previsionali CO ₁₁₆	13
5.3.3. Componenti previsionali CQ.....	14
5.3.4. Componente previsionale CO _{ANT}	14
5.4 Ricavi e valorizzazione del fattore di <i>sharing</i>	14
5.5 Cespiti e costi di capitale.....	14
5.6 Conguagli.....	15
5.7 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario.....	16
5.8 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo.....	16
5.9 Rimodulazione dei conguagli.....	17
5.10 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale.....	17
5.11 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.....	18

1. Premessa

Tramite Deliberazione 397/2025/R/Rif, ARERA ha emanato le disposizioni concernenti il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3).

All'articolo 29.4 dell'Allegato A alla Deliberazione 397/2025/R/Rif, la stessa Autorità ha disposto quanto segue:

"Il PEF deve [...] includere una tabella, corredata dalla relazione di accompagnamento e dalla dichiarazione di veridicità (da redigere secondo schemi tipizzati, resi disponibili dall'Autorità con successivo provvedimento), che riporta in particolare:

- per ciascun anno α , l'indicazione delle componenti dei costi operativi, dei costi d'uso del capitale e delle voci di conguaglio e di rimodulazione e recupero degli importi eccedenti il limite alla crescita, valorizzate secondo i criteri illustrati nel presente provvedimento;*
- l'ammontare degli importi eccedenti il limite alla crescita delle entrate tariffarie validati dall'Ente territorialmente competente e il cui recupero è rinviato successivamente al 2029;*
- gli oneri relativi all'IVA e alle imposte, di cui dare separata evidenza".*

Con Determinazione 7 novembre 2025, N. 1/DTAC/2025 è stato pubblicato dall'Autorità anche lo schema di relazione di accompagnamento al Piano Finanziario aggiornato, il quale sostituisce il precedente introdotto mediante Determinazione 6 novembre 2023, 1/2023.

La relazione di accompagnamento è composta da cinque capitoli, alcuni da redigersi a cura dell'Ente territorialmente competente ovvero del soggetto delegato allo svolgimento dell'attività di validazione (capitoli 1, 4 e 5), altri a cura dei gestori delle diverse fasi del servizio integrato rifiuti (capitoli 2 e 3).

Le informazioni, i dati e le valutazioni da inserire nei vari capitoli devono coprire l'orizzonte temporale del biennio 2026-2027.

All'interno del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), ARERA attribuisce un ruolo preponderante all'Ente Territorialmente Competente: esso è definito come *"l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente"*. A tale ente spettano funzioni di regolazione decisamente importanti, dal momento che lo stesso può adottare indici e coefficienti che incidono direttamente nel calcolo dei costi da coprire mediante tariffazione, oltre a svolgere funzioni di verifica sui dati elaborati e trasmessi dai soggetti gestori. In virtù di quanto appena evidenziato appare rilevante identificare il soggetto chiamato a svolgere tali compiti.

Il decreto legislativo 152/2006, parte IV, è rubricato *"Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati"*: le disposizioni in essa contenute regolano l'organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, stabilendo in particolare che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, delimitati dal piano regionale, e che le Regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli ambiti territoriali ottimali

laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente (articolo 200).

L'articolo 3-bis del decreto-legge 138/11 assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi. Il citato articolo 3-bis, al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [...]”*.

Come affermato da ARERA dapprima nella Delibera 443/2019 e poi nella Delibera 397/2025: *“il suddetto percorso di riordino dell'organizzazione dello svolgimento dei servizi in questione, così come delineato dal menzionato decreto-legge 138/11, risulta ad oggi non pienamente compiuto sul territorio nazionale”*.

Dunque nell'ambito del D. Lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell'art. 200, comma 7, adottare *“modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali”*, predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente. Inoltre, all'art. 201, comma 1 il legislatore specifica che: *“Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti”*.

Nel caso della Regione Sardegna e nello specifico del Comune di Sant'Antioco non risulta istituito l'Ente Territorialmente Competente, pertanto le funzioni ad esso assegnate sono da ritenersi implicitamente assegnate ai Comuni.

La Deliberazione 397/2025/R/Rif di ARERA, all'articolo 7.4 ha stabilito che *“L'attività di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario”* ed è affidata all'Ente Territorialmente Competente *“fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisato all'Articolo 30 del MTR-3”*.

Come anticipato sopra, i compiti a cui è chiamato l'ETC non si esauriscono però nella sola validazione, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori, ma

comprendono scelte discrezionali; nella stessa figura di Ente Territorialmente Competente è ben riconoscibile una duplicazione di mansioni:

- lo svolgimento di attività prettamente tecnico-amministrative coincidenti con la verifica ed il controllo degli elementi trasmessi dai soggetti chiamati alla predisposizione dei Piani Finanziari per quanto di loro competenza, i cui contenuti sono stati descritti sulla base di quanto stabilito al Capitolo 4 dello schema della Relazione di accompagnamento (Allegato 2 Determina ARERA 1/DTAC/2025) con Relazione sottoscritta del Soggetto Validatore Segretario Comunale n. 456 del 10/05/2026;
- la determinazione delle componenti discrezionali incidenti sul livello di gettito complessivo, individuate nel presente allegato dalla scrivente Giunta Comunale, che ha esercitato le funzioni di indirizzo proprie dell'ETC nella disciplina regolatoria di ARERA, sulla base dei contenuti di cui al Capitolo 5 dello schema della Relazione di accompagnamento (Allegato 2 Determina ARERA 1/DTAC/2025).

Dal momento che, come sopra detto, l'Ente territorialmente competente, nel caso specifico la scrivente Giunta Comunale, rimane il soggetto responsabile dell'elaborazione finale della presente relazione e della sua trasmissione all'Autorità, si è provveduto ad acquisire dai Gestori chiamati alla predisposizione del Piano Finanziario i capitoli 2 e 3 della relazione di accompagnamento che sono stati oggetto di precedente validazione da parte del Soggetto Validatore Segretario Comunale come illustrato nella relazione adottata con Relazione sottoscritta n. 456 del 10/05/2026 sopra richiamata, che costituisce il paragrafo 4 della presente relazione di accompagnamento unitaria.

In questa sede la scrivente relaziona sulle componenti discrezionali inserite nel tool di calcolo, dandone esplicita motivazione nei diversi paragrafi del capitolo 5.

1.1 Comune ricompreso nell'ambito tariffario

Il Comune ricompreso nell'ambito tariffario oggetto del Piano Finanziario unitario è Sant'Antioco.

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

Si rende necessario, adempiendo a quanto previsto all'art. 1 dell'allegato A alla Delibera 397/2025, individuare i soggetti chiamati alla predisposizione del Piano Finanziario 2026-2029 (anni 2026 - 2027). Nel caso di specie i soggetti coinvolti sono:

- Comune di Sant'Antioco – Ufficio Tributi: gestore della tariffa e del rapporto con gli utenti;
- Società Cosir srl: gestore della raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ed indifferenziate, del trattamento e smaltimento dei RSU, del trattamento e recupero dei rifiuti e dello spazzamento delle strade.

Inoltre, dal momento che nel caso specifico il Comune coincide con l'Ente Territorialmente

Competente, in ottemperanza all'art. 30.3 del MTR-3 si rileva che al fine di evitare sovrapposizione fra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da ammettere all'interno del Piano Finanziario e chi è chiamato a validarli, si è ritenuto di separare i ruoli, affidando all' Ufficio Tributi il ruolo di gestore della tariffa e rapporto con gli utenti e al Segretario Comunale quello di validazione del Piano finanziario.

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

Per quanto riguarda gli impianti di chiusura del ciclo di gestione si rinvia a quanto indicato dal Gestore nella propria Relazione.

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

In conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della deliberazione 397/2025/R/RIF, l'Ente territorialmente competente ha acquisito da ciascun gestore e relativamente a ciascun ambito tariffario di sua competenza:

1. il PEF relativo al singolo servizio svolto da ciascun gestore redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 2 della Determina 1/DTAC/2025, compilata per le parti di propria competenza;
2. i capitoli 2 e 3 redatti secondo lo schema tipo di relazione di accompagnamento predisposto dall'Autorità all'Allegato 2 della Determina 1/DTAC/2025;
3. una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
4. la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte e funzionale all'attività di validazione.

In merito al punto 4 si rappresenta che il Gestore Cosir srl non ha provveduto alla trasmissione della documentazione contabile necessaria alla verifica, nell'ambito dell'attività di validazione.

1.5 Altri elementi da segnalare

L'Ente Territorialmente Competente non rileva eventuali ulteriori elementi relativi all'ambito tariffario interessato, meritevoli di segnalazione all'Autorità.

A2. Descrizione dei servizi forniti – Gestore Cosir srl

Per il Capitolo 2 di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 1/DTAC/2025 si rinvia a quanto trasmesso in prima battuta dal Gestore Cosir srl con nota prot. 7335 del 19/03/2026.

A3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario – Gestore Cosir srl

Per il Capitolo 3 di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 1/DTAC/2025 si rinvia a quanto trasmesso in prima battuta dal Gestore Cosir srl con nota prot. 7335 del 19/03/2026.

B2. Descrizione dei servizi forniti – Gestore Comune di Sant'Antioco

Per il Capitolo 2 di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 1/DTAC/2025 si rinvia a quanto adottato dal Comune con Determina n. 438 del 05/06/2026 del Gestore – Ufficio Tributi.

B3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario – Gestore Comune di Sant'Antioco

Per il Capitolo 3 di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 1/DTAC/2025 si rinvia a quanto adottato dal Comune con Determina n. 438 del 05/06/2026 del Gestore – Ufficio Tributi.

4. Attività di validazione

Per l'attività di validazione di cui al Capitolo 4 dell'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 1/DTAC/2025 si rinvia a quanto adottato dal Soggetto Validatore – Segretario Comunale con Relazione sottoscritta n. 456 del 10/06/2026.

5. Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Stante il limite di crescita, le entrate tariffarie, per-tutte le annualità, non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'Articolo 4 del MTR-3:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- degli obiettivi di potenziamento del servizio.

L'art. 5.3 del MTR-3 disciplina il coefficiente CRI_a , il quale tiene conto dei maggiori oneri conseguenti alla dinamica inflattiva verificatasi nel biennio 2022-2023 e non già intercettati nelle precedenti predisposizioni tariffarie nel rispetto della seguente condizione, non potendo comunque il parametro ρ_a assumere valore superiore a quello risultante dalla formula di cui al comma 4.2 del MTR-3:

$$CRI_a \leq 0.8 * K_a$$

Ai fini della determinazione del parametro ρ_a , l'Ente Territorialmente competente sceglie in quale misura valorizzare tale coefficiente, considerando l'impossibilità di superare il limite massimo pari all'8,8% annuo.

Gli elementi sopra descritti sono valorizzati come segue:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + K_a$$

Sigla	Descrizione	Riferimento	2026	2027	2028	2029
rpi_a	Tasso di inflazione programmata	Valore fissato dalla Deliberazione ARERA 480/2025	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%
X_a	Coefficiente di recupero della produttività	Paragrafo 5.1.1 della presente relazione	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%
K_a	Coefficiente di potenziamento del servizio	Paragrafo 5.1.2 della presente relazione	3,50%	0,00%	0,00%	0,00%
CRI_a	Coefficiente CRI	Paragrafo 5.1.3 della presente relazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ρ_a : Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe:			5,29%	1,79%	1,79%	1,79%

La verifica puntuale dell’incremento delle entrate tariffarie è verificata come segue:

	2026	2027	2028	2029
Totale entrate tariffarie anno precedente - ΣT_{a-1}	2.060.067,48 €	2.113.271,51 €	2.137.095,06 €	2.164.335,19 €
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - ρ_a	5,29%	1,79%	1,79%	1,79%
Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita - ΣT_{max}	2.113.271,51 €	2.137.095,06 €	2.164.335,19 €	2.164.335,19 €
Totale entrate tariffarie anno corrente - ΣT_a	2.113.271,51 €	2.137.095,06 €	2.164.335,19 €	2.164.335,19 €

Appare verificata per tutte le annualità la formula descritta all’articolo 4 dell’Allegato A alla Deliberazione 397/2025, pertanto il limite alla crescita delle tariffe è rispettato.

5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

Il coefficiente di recupero di produttività è disciplinato all’articolo 6 del MTR-3 il quale dispone che la determinazione sia effettuata dall’Ente territorialmente competente e corrisponda alla seguente somma:

$$X_a = X_{reg,a} + X_{com}$$

dove la grandezza $X_{reg,a}$ è determinata secondo quanto previsto di seguito mentre il valore di X_{com} corrisponde al valore offerto dall’aggiudicatario, nel caso di affidamento del servizio tramite procedura competitiva indetta ai sensi della deliberazione 596/2024/R/RIF. I limiti sono riportati nella seguente tabella:

		$CUEff_{a-2} > Benchmark$	$CUEff_{a-2} \leq Benchmark$
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO $(1 + \gamma_a) \leq 0.5$	Fattore di recupero di produttività: $0,3\% < X_{reg,a} \leq 0,5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_{reg,a} \leq 0,3\%$
	LIVELLO AVANZATO $(1 + \gamma_a) > 0.5$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_{reg,a} \leq 0,3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_{reg,a} = 0,1\%$

Per la determinazione di $X_{reg,a}$ le variabili da considerare sono:

- il confronto tra costo unitario effettivo della gestione ($CUEff_{a-2}$) e il Benchmark di riferimento: per determinare il primo occorre dividere il valore totale del Piano Finanziario 2024 per il quantitativo di rifiuti prodotto nel Comune: si ottiene il valore di 35,36 €cent/kg; per ottenere il secondo occorre

fare riferimento al fabbisogno standard di cui all’articolo 1 comma 653 della Legge n. 147/2013, riferito anch’esso all’annualità 2024: l’importo è pari a 34,02 €cent/kg. Stante quindi la relazione $CUEff_{a-2} > Benchmark$ occorrerà posizionarsi nei quadranti a sinistra della tabella di cui sopra;

- la valutazione dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ($\gamma_{1,a}$) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$) rispetto agli obiettivi comunitari.

In merito alla valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti $\gamma_{1,a}$, si considera la coerenza fra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari; l’Ente Territorialmente Competente: in caso di valutazione soddisfacente, valorizza $\gamma_{1,a}$ nell’intervallo (-0,2 / -0] mentre, in caso di valutazione non soddisfacente sceglie il range [-0,4 / -0,2].

In merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo $\gamma_{2,a}$, si considera la percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero. Il coefficiente $\gamma_{2,a}$ può essere valorizzato:

- nell’ambito dell’intervallo (-0.15,0], in caso di valutazione soddisfacente;
- nell’ambito dell'intervallo [-0.3,-0.15], in caso di valutazione non soddisfacente.

Al coefficiente $\gamma_{2,a}$ può essere attribuita una valutazione soddisfacente – contestualmente quantificandolo nell’ambito dell’intervallo (-0.15,0] – nel caso in cui il valore del macro-indicatore R1 definito nel comma 1.1 e calcolato sulla base dei dati dell’anno (a-2) risulti in linea con il pertinente obiettivo di cui alla Tabella 1 del comma 6.7 della RQTR.

Con riferimento al Comune di Sant’Antioco ed in considerazione delle risultanze osservate che mostrano un risultato di

$$\gamma_a = \gamma_{1,a} + \gamma_{2,a} = 0,00$$

emerge un valore di $(1+ \gamma_a) > 0,5$ e pertanto occorrerà considerare i quadranti di cui alla riga inferiore della tabella di cui sopra.

Sulla base di quanto indicato fin qui e stante l’individuazione del quadrante di riferimento, il valore della variabile X_a viene individuato, per ciascuna annualità nella misura seguente:

Sigla	Descrizione	2026	2027	2028	2029
X_a	Coefficiente di recupero della produttività	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%

5.1.2 Coefficiente di potenziamento K

La determinazione del coefficiente di potenziamento del servizio Ka è effettuata dall’Ente territorialmente competente e corrisponde alla seguente somma:

$$K_a = K_{reg,a} + K_{com,a}$$

dove la grandezza $K_{reg,a}$ è determinata secondo quanto previsto di seguito e il valore di $K_{com,a}$ corrisponde al valore offerto dall’aggiudicatario, nel caso di affidamento del servizio tramite procedura concorsuale indetta ai sensi della deliberazione 596/2024/R/RIF, (nel caso del Comune di Sant’Antioco tale fattispecie non si verifica). I limiti sono riportati nella seguente tabella:

		GRADO DI EFFICIENZA DELLA GESTIONE	
		$\frac{CUEff_{a-2}}{Benchmark} > 1.05$	$\frac{CUEff_{a-2}}{Benchmark} \leq 1.05$
OBIETTIVI DI QUALITÀ	CONSOLIDAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $K_a \leq 3\%$	SCHEMA II Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $K_a \leq 5\%$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $K_a \leq 5\%$	SCHEMA IV Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $K_a \leq 7\%$

In merito al Grado di efficienza della gestione si fa riferimento a quanto indicato nel precedente paragrafo. Stante quindi la relazione $CUEff_{a-2} / Benchmark \leq 1,05$ occorrerà posizionarsi nei quadranti a destra della tabella di cui sopra.

In merito ai livelli di qualità del servizio reso nell'anno $a=2026$, l'Ente Territorialmente Competente, come anche suggerito dai soggetti Gestori, si attende un consolidamento: in considerazione di ciò occorrerà posizionarsi nei quadranti superiori della tabella di cui sopra. Con riferimento all'anno $a=2027$, l'Ente Territorialmente Competente, conferma il consolidamento dei livelli di qualità ed anche per tale annualità occorrerà posizionarsi nei quadranti superiori della tabella. Stante l'incertezza relativa alle annualità 2028/2029 si ritiene di considerare un consolidamento della qualità, salvo provvedere in sede di revisione biennale a differenti determinazioni.

Sulla base delle precedenti indicazioni, il quadrante di riferimento della Gestione per le annualità del terzo periodo regolatorio è il seguente:

Obiettivi: consolidamento/miglioramento	2026	2027	2028	2029
Valutazione obiettivi	Consolidamento	Consolidamento	Consolidamento	Consolidamento
$Cueff_{a-2}/Bench_{a-2}$	1,039	1,039	1,066	1,078
SCHEMA REGOLATORIO	Schema II	Schema II	Schema I	Schema I

Il valore di K_a per le annualità 2026/2029 è individuato come segue:

Sigla	Descrizione	2026	2027	2028	2029
K_a	Coefficiente di potenziamento del servizio	3,50%	0,00%	0,00%	0,00%

5.1.3 Coefficiente CRI

Per l'eventuale valorizzazione del coefficiente CRI, lo scrivente ETC ha valutato e quindi tenuto conto dei maggiori oneri riconducibili alla dinamica inflattiva verificatasi nel biennio 2022-2023 e non già intercettati nelle precedenti predisposizioni tariffarie.

Dal momento che i Gestori non hanno rappresentato tali maggiori oneri, lo scrivente non valorizza il coefficiente in oggetto.

5.2 Costi operativi incentivanti (CNew^{exp} e COI^{exp})

5.2.1 Componenti previsionali CNew

L'Ente territorialmente competente indica gli importi validati in relazione ai costi operativi incentivanti proposti dai gestori per un periodo che interessi due o più annualità del periodo regolatorio 2026-2029, distinguendoli tra:

- quote di costo valorizzate in esito a procedure competitive
- quote di costo eventualmente valorizzate per attività regolate non ricomprese nel perimetro di gara.

Nel caso di specie per tutte le annualità del periodo regolatorio, non sussistendo la necessità di valorizzare costi previsionali per gli scopi sopra indicati, il valore nel PEF risulta pari a 0,00 €.

5.2.2 Componenti previsionali COI

L'Ente territorialmente competente indica gli importi validati in relazione ai costi operativi incentivanti proposti dai gestori per uno o più interventi di miglioramento che interessino singole annualità, distinguendoli tra:

- quote di costo valorizzate in esito a procedure competitive
- quote di costo eventualmente valorizzate per attività regolate non ricomprese nel perimetro di gara.

Nel caso di specie per tutte le annualità del periodo regolatorio, non sussistendo la necessità di valorizzare costi previsionali per gli scopi sopra indicati, il valore nel PEF risulta pari a 0,00 €.

5.3 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità (ANT)

5.3.1. Componente previsionale CTSA^{exp}

L'Ente territorialmente competente deve indicare la quantificazione degli oneri aggiuntivi variabili rispetto a quelli desumibili dalle fonti contabili obbligatorie dell'anno (a-2), validati con riferimento al trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

Dal momento che i Gestori non hanno proposto eventuali oneri la voce non viene valorizzata.

5.3.2. Componenti previsionali CO₁₁₆

L'Ente territorialmente competente conferma l'assenza di importi connessi alle componenti previsionali in parola.

5.3.3. Componenti previsionali CQ

L'Ente territorialmente competente deve indicare la quantificazione degli oneri aggiuntivi validati per l'adeguamento agli obblighi introdotti dall'Autorità e non già ricompresi nel previgente contratto di servizio.

Dal momento che i Gestori non hanno proposto eventuali oneri la voce non viene valorizzata.

5.3.4. Componente previsionale CO_{ANT}

L'Ente territorialmente competente deve indicare la quantificazione degli oneri relativi ai CRT, CRD, CSL, che troveranno manifestazione nel 2026 e/o nel 2027 come conseguenza della dinamica inflattiva verificatasi nel biennio 2022-2023 e non già intercettati dall'aggiornamento dei costi riconosciuti secondo il tasso di inflazione di cui al comma 8.6 del MTR-3. Dal momento che i Gestori non hanno rilevato tali oneri all'interno dei rispettivi Piani Finanziari la voce non viene valorizzata.

5.4 Ricavi e valorizzazione del fattore di sharing

L'Ente Territorialmente Competente è chiamato alla valorizzazione nell'ambito dell'intervallo $[0.2, 0.9]$ e secondo la matrice di cui al comma 3.4 del MTR-3, del fattore di sharing (b) dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti (AR) e dei corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore (AR_{SC}). Sulla base delle valutazioni di cui al precedente periodo, il fattore di sharing b_a può assumere i valori riportati nella tabella che segue:

	$-0.2 < \gamma_{1,a} \leq 0$	$-0.4 \leq \gamma_{1,a} \leq -0.2$
$-0.15 < \gamma_{2,a} \leq 0$	$b_a \in [0.2, 0.4]$	$b_a \in (0.4, 0.55]$
$-0.3 \leq \gamma_{2,a} \leq -0.15$	$b_a \in (0.55, 0.7]$	$b_a \in (0.7, 0.9]$

Al fine della collocazione nel quadrante di cui alla suddetta matrice occorre considerare la valutazione dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ($\gamma_{1,a}$) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$) rispetto agli obiettivi comunitari.

Come già indicato al paragrafo 5.1.1, i valori sono così determinati:

$\gamma_{1,a} = 0,00$ (quindi posizionamento nella parte destra/sinistra della matrice);

$\gamma_{2,a} = 0,00$ (quindi posizionamento nella parte alta/bassa della matrice).

Sulla base dell'intervallo consentito $[0,2-0,4]$ questo ETC stabilisce un valore di b_a pari a 0,4.

5.5 Cespiti e costi di capitale

Si dà atto delle verifiche compiute in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzate dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, con particolare riferimento al rispetto delle tabelle previste nell'art.15.2 e 15.3 del MTR-3 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili.

Tutti i cespiti presentati dal Gestore si riferiscono a beni per il servizio di gestione dei rifiuti urbani presenti nelle fonti contabili obbligatorie e sono stati valorizzati con vite utili regolatorie come definite dal metodo MTR-3.

Non si rilevano casi di adozione di una vita utile inferiore o superiore a quella regolatoria.

Non si rilevano, altresì, cespiti non direttamente riconducibili a quelli previsti dalle sopra menzionate tabelle di cui agli art. 15.2 e 15.3.

Si dà atto, altresì, della conformità della valorizzazione delle componenti relative ai costi d’uso del capitale rispetto alle regole di cui al comma 8.2 e al Titolo IV del MTR-3.

5.6 Conguagli

Prima di procedere all’individuazione delle voci a conguaglio valorizzabili all’interno dell’aggiornamento del PEF 2026-2029, con riferimento alle annualità del biennio 2026-2027, si ritiene necessario fornirne una breve definizione delle componenti che si intende valorizzare:

- Conguaglio recupero differenza valori Wacc e Slic: è il recupero della differenza tra i valori provvisori del tasso $WACC_a$, nonché del tasso $WACC_{RID, a}$, a e del parametro Kd^{real}_a , fissati dalla deliberazione 68/2022/R/RIF, e quelli determinati in via definitiva dalla deliberazione 7/2024/R/RIF. Nelle predisposizioni tariffarie relative alle annualità 2024 e 2025 non erano stati anticipati gli effetti derivanti dall’assunzione dei parametri finanziari di cui alla citata Deliberazione 7/2024/R/RIF, si è pertanto proceduto al calcolo del conguaglio relativo all’aggiornamento dei parametri finanziari.

L’Ente territorialmente Competente, sulla base dei risultati inseriti e riscontrati all’interno dei precedenti Piani Finanziari, stabilisce di valorizzare le voci di conguaglio sopra indicate relative ai costi fissi e variabili, come di seguito rappresentato:

Conguagli relativi ai costi variabili anni 2026 e 2027

Non sono stati valorizzati conguagli di costi variabili per le annualità 2026-2027.

Conguagli relativi ai costi fissi anni 2026 e 2027

	2026					2027				
	COSR SRL	0	0	Totale Gestori	Comune di Sant'Antonio	COSR SRL	0	0	Totale Gestori	Comune di Sant'Antonio
a) Eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità: $RC_{a,2026}$				-	-				-	-
b) Recupero $CO_{sup,116,16}$: $RC_{COsup,116,16}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Recupero $CO_{exp,116}$ (solo se a vantaggio degli utenti): $RC_{COexp,116}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) Recupero $CO_{sup,116,16}$ (solo se a vantaggio utenti in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo): $RC_{COsup,116,16}$										
e) Recupero $CO_{sup,116,16}$ (solo se a vantaggio utenti in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo): $RC_{COsup,116,16}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f) Recupero dello scodamento tra le entrate tariffarie fissate approvate per l'anno (a-2), qualora non coperte da ulteriori risorse disponibili, e quanto fatturato, per la parte fissa, con riferimento alla medesima annualità: $RC_{a,2026}$				-	-				-	-
g) Recupero conguaglio $I^{(100)}$ - parte fissa: $RC_{a,2026}$				-	-				-	-
h) Recupero conguaglio $I^{(100)}$ - parte fissa: $RC_{a,2026}$										
i) Recupero differenza valori Wacc e Slic: $RC_{a,2026}$	2.693	-	-	2.693	-	2.479	-	-	2.479	-
j) Recupero della sovrappi annualità pregressa - parte fissa: $RC_{(Tmax),2026}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
$RC_{a,2026}$	2.693	-	-	2.693	-	2.479	-	-	2.479	-

5.7 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

Le verifiche condotte sui PEF predisposti dai gestori, che hanno tenuto conto di tutte le componenti, sia riferite alla conduzione del servizio che ad eventuali investimenti programmati, non fanno emergere situazioni di criticità tali da compromettere l'equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti dall'Allegato 1. Risulta pertanto rispettato il principio previsto dal comma 654 dell'art. 1 della L. 147/2013, che impone la copertura integrale dei costi con entrate tariffarie.

Con riferimento all'equilibrio economico finanziario dei Gestori coinvolti nel servizio si segnala quanto segue:

COSIR S.r.l., titolare della gestione operativa del servizio di igiene ambientale, presentava, al termine dell'esercizio di riferimento per l'individuazione dei costi efficienti, i seguenti parametri economici, patrimoniali e finanziari:

Voce	Valore al 31.12.24
A) Valore della produzione	€ 28.308.373
B) Costi della produzione	€ 27.175.761
21) Risultato di esercizio	€ 530.468
Totale Attivo patrimoniale	€ 28.612.180
A) Patrimonio Netto	€ 7.674.129
D) Debiti	€ 16.584.185
D4) Debiti verso banche	€ 3.821.176
Incidenza Patrimonio Netto su Attivo Patrimoniale	27%
Incidenza Debiti su Attivo Patrimoniale	58%
Incidenza Debiti vs banche su Attivo Patrimoniale	13%

Dai dati sopra riportati, non emergono situazioni di particolare disequilibrio del gestore operativo.

Il medesimo gestore, che ha sviluppato la determinazione dei costi efficienti a partire dai dati del bilancio 2024 (fonte contabile obbligatoria), non ha inoltre segnalato criticità potenzialmente impattanti sul proprio equilibrio economico finanziario derivanti dalla gestione del servizio di igiene ambientale.

Il Comune di Sant'Antioco, gestore istituzionale del servizio e titolare della funzione tariffaria, non ha segnalato particolari riflessi negativi derivanti dalla conduzione dello stesso, tali da impattare negativamente sul mantenimento degli equilibri economico finanziari complessivi dell'ente nel corso del periodo oggetto di regolazione.

5.8 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

L'articolo 4.5 della deliberazione 5 agosto 2025, 397/2025/R/RIF dispone che *"In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-3*

sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare, con l'accordo del gestore, valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti. Si assume vi sia accordo del gestore ove l'applicazione di valori inferiori rispetto a quelli risultanti dall'applicazione del MTR-3 soddisfi ambedue le seguenti condizioni:

a) consenta di preservare eventuali efficienze nei costi derivanti dall'esperimento delle procedure ad evidenza pubblica;

b) corrisponda agli elementi oggetto dell'offerta economica di aggiudicazione delle medesime procedure”.

Questo Ente Territorialmente Competente ha rilevato altresì, tenendo conto della necessità di preservare l'efficienza dei costi che sia applicabile una detrazione di importo pari ad € 292.337. La scelta di applicare la suddetta detrazione, come concesso da ARERA, è funzionale al rispetto della tutela del contribuente, dal momento che l'applicazione di un valore di costo efficiente così come determinato dal Gestore comporterebbe un aggravio di oneri per il contribuente, a fronte di un costo sostenuto dal Comune nei confronti del Gestore di importo inferiore. Ciò genererebbe un surplus di entrata per l'ente locale non necessario alla copertura integrale dei costi sostenuti dal Comune stesso.

In osservanza di quanto disciplinato nell'articolo 30.2 del MTR-3 (Allegato alla Deliberazione 397/2025/R/Rif):

“L'organismo competente verifica, altresì, il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore, comunicando a quest'ultimo, nell'ambito di una procedura partecipata, gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivando le scelte adottate nell'attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e gli atti trasmessi dall'operatore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio e coerentemente con gli esiti delle procedure ad evidenza pubblica ove esperite”

la circostanza di cui sopra è stata comunicata al Gestore tramite nota prot. n 12905 del 18/05/2026.

5.9 Rimodulazione dei conguagli

Lo scrivente stabilisce, relativamente al Comune di Sant'Antioco, di non avvalersi della facoltà concessa all'art. 18.2 del MTR-3 di rimodulazione dei conguagli fra le diverse annualità del periodo regolatorio e di un eventuale recupero degli stessi all'interno del quadriennio 2026-2029.

5.10 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

Lo scrivente ETC stabilisce, relativamente al servizio di gestione dei rifiuti del Comune di

Sant'Antioco, di non avvalersi della facoltà concessa all'art. 4.3 del MTR-3 di rimodulare, tra le annualità 2026-2029, la parte di entrate tariffarie che eccede il limite annuale di crescita.

5.11 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Dal momento che non si riscontrano situazioni di squilibrio economico e finanziario, non si ritiene necessario il superamento del limite annuale di crescita – determinato secondo le regole dell'articolo 4.1 del MTR-3 aggiornato.

[illegible]



Parere Tecnico

Comune di Sant'Antioco

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **1414 / 2026**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **PEF TARI 2026/2029. PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO UNITARIO 2026/2029 DEL COMUNE DI SANT'ANTIOCO**

Parere Tecnico

Ufficio Tributi

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi Parere: FAVOREVOLE

Data: 11/06/2026

Il Responsabile di Settore
BEATRICE LAI

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)



Parere Contabile

Comune di Sant'Antioco

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **1414 / 2026**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **PEF TARI 2026/2029. PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO UNITARIO 2026/2029 DEL COMUNE DI SANT'ANTIOCO**

Parere Contabile

Settore Servizi Finanziari

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi Parere: FAVOREVOLE

Data: 11/06/2026

Il Responsabile di Settore
BEATRICE LAI

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

REGISTRO PER LE DELIBERE DI GIUNTA N° 94 DEL 11/06/2026

Oggetto: PEF TARI 2026/2029. PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO UNITARIO 2026/2029 DEL COMUNE DI SANT'ANTIOCO

Attesto che la presente delibera è pubblicata all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 12/06/2026 al 26/06/2026, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 ed è esecutiva dal 11/06/2026.

Sant'Antioco, Lì 12/06/2026

**IL VICE SEGRETARIO
MARGHERITA FADDA**

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005*



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

REGISTRO PER LE DELIBERE DI GIUNTA N° 94 DEL 11/06/2026

Oggetto: PEF TARI 2026/2029. PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO UNITARIO 2026/2029 DEL COMUNE DI SANT'ANTIOCO

Attesto la presente delibera è stata pubblicata all'Albo pretorio del Comune dal giorno 12/06/2026 al 26/06/2026, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267.

Sant'Antioco, Lì 29/06/2026

IL SEGRETARIO

DANIELE MACCIOTTA

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005